



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 19 marzo 2024;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Vista** la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

**Viste** le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

**Dato atto** che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

**Visto** il decreto del Presidente 19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti esercizi 2019/2021 del Comune di Cabras;

**Visto** il questionario sul rendiconto per la gestione finanziaria dell'esercizio 2019, rilevato nel sistema Con.Te;

**Vista** la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"* e sul portale BDAP del MEF;

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 110/2023/PRSE del 28 novembre 2023;

**Vista** la nota n. 1609 dell'11 marzo 2024 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

**Vista** l'ordinanza presidenziale n. 3/2024 del 14 marzo 2024, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 marzo 2024;

**Udito** il relatore, Cristina Ragucci;

## FATTO E DIRITTO

### Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame della relazione illustrativa di riscontro istruttorio inoltrata dal comune di Cabras con la nota prot. n. 02872 del 31 gennaio 2024, posto che con deliberazione n. 110/2023/PRSE del 28 novembre 2023, questa Sezione chiedeva di riferire in merito al:

- 1) ripiano del disavanzo negli esercizi 2019/2020;
- 2) prospetto analitico del calcolo del FCDE per gli esercizi 2019/2020;
- 3) incongruenza tra i documenti del rendiconto e relazione del revisore al rendiconto/questionario.

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 1, per chiarezza espositiva sinteticamente si rammenta che il Comune di Cabras, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, approvate con la delibera della Giunta comunale n. 134 del 8 agosto 2015, rettificata dalla successiva delibera n. 145 del 10 settembre 2015, registrava un maggior disavanzo di 876.238,46 euro; con la delibera del Consiglio comunale n. 38 del 4 novembre 2015 *"Ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3 comma 7 - del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118"* se ne disponeva il recupero in quote annuali costanti pari

a 29.207,95 euro, da imputare ai singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2015 fino al 2044.

Dall'esame dei questionari sul rendiconto relativi agli esercizi 2019/2020 e dai documenti che costituiscono il rendiconto, si riscontrava che il Comune di Cabras nell'esercizio 2020 ripianava integralmente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, migliorandolo di un importo pari a 253.719,60<sup>1</sup> euro nell'esercizio 2019, e riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione pari a 200.240,47 euro nell'esercizio 2020<sup>2</sup>. Si è rilevato che il suddetto miglioramento è dipeso, in entrambi gli esercizi, dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione, pertanto, riteneva di chiedere al Comune di Cabras una relazione illustrativa delle azioni che hanno consentito all'Amministrazione di recuperare il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui anzitempo rispetto al termine trentennale originariamente previsto, con indicazione delle risorse utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Orbene, si reputa di dover, preliminarmente, osservare che il caso in esame è disciplinato dal terzo periodo del paragrafo 9.2.30, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che completa lo statuto dettato per le fattispecie di recupero in misura superiore all'obiettivo, prescrivendo quanto segue: *"nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto"*. Si osserva che, sebbene i precedenti periodi del paragrafo siano testualmente riferiti all'evoluzione dei piani di rientro, il tenore letterale della riportata disposizione consente di riferirla, estensivamente, al caso in cui il disavanzo di amministrazione sia integrato anche, o soltanto, come nel caso del Comune di Cabras, dalla componente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attesa

---

<sup>1</sup> Importo ottenuto sottraendo al disavanzo al 31/12/2018 pari a - 454.449,19 euro il disavanzo registrato al 31/12/2019 pari a -200.729,59 euro.

<sup>2</sup> Con un miglioramento rispetto all'esercizio precedente di ben 400.970,06 euro, dato dalla somma algebrica del disavanzo al 31/12/2019 pari a - 200.729,59 euro e l'avanzo disponibile registrato al 31/12/2020 pari a 200.240,47 euro.

la sua evidente valenza sistematica (in senso conforme la deliberazione n. 170/2022/PAR Sezione Controllo Molise in una fattispecie in cui risultavano più linee di disavanzo da recuperare).

Il Comune di Cabras, con la citata nota di riscontro, premettendo che risulta di complessa determinazione la ricostruzione analitica e puntuale del miglioramento del risultato di amministrazione prendendo a riferimento le entrate prive di vincolo di destinazione, riferisce nei termini che di seguito si compendiano.

Per quanto concerne le entrate, l'Ente ha sottolineato che, dall'anno 2017, ha avviato un percorso di potenziamento dell'azione di recupero dell'evasione tributaria che, negli anni 2019/2020, oggetto di indagine, ha determinato maggiori accertamenti rispetto alle previsioni assestate, rispettivamente di 143.918,11 euro e 108.277,85 euro (da recupero evasione IMU, TARI e TASI).

Considerando tutte le entrate non a destinazione vincolata dei primi 3 titoli del bilancio, nell'esercizio 2019 l'importo assestate ammonta a complessivi 6.285.018,78 euro, gli accertamenti sono pari a 6.356.245,54 euro, e sono maggiori rispetto alle previsioni assestate di 71.226,76 euro.

Nell'esercizio 2020, di contro, si sono avuti minori accertamenti per 35.176,29 euro, in quanto le previsioni finali sono state di 5.479.036,94 euro e gli accertamenti sono stati di 5.443.860,65 euro.

Per quanto concerne la parte spesa, il Comune ha specificato che ha influito sul miglioramento dei saldi la crescente attenzione ai principi della contabilità armonizzata, con registrazione (o conservazione) degli impegni, solamente in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Nello specifico, nell'esercizio 2019 si sono rilevate sul Titolo 1 – Spese correnti, minori impegni rispetto agli stanziamenti assestate, per 191.866,84 euro e, nell'esercizio 2020, per 446.820,04 euro. Le economie di spesa degli esercizi 2019/2020, che nell'esercizio 2019 di sommano anche maggiori accertamenti rispetto alle previsioni, hanno influito positivamente sulla determinazione del saldo della gestione di competenza.

La Sezione prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente, e fermo restando, che il disavanzo in argomento rappresenta la sola componente dell'unico complessivo disavanzo

di amministrazione registrato, reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero, nei termini che si illustrano di seguito. Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l'ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l'aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Difatti, l'applicazione al bilancio della quota di recupero annuale determina effetti di compressione della dimensione generale delle spese da autorizzare, delimitando lo spazio finanziario utile all'impiego di risorse per nuove spese nell'esercizio.

Ciò posto, l'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione del Comune di Cabras segnala che non appare più attuale, a partire dall'esercizio 2020, **l'esigenza di proseguire nel riequilibrio tra risorse disponibili e il loro impiego**, in tale prospettiva, il cammino virtuoso di un ente, in grado di conseguire maggiori recuperi annuali non potrà che tradursi nella conclusione anticipata del piano di risanamento, ossia nel più rapido ripristino degli equilibri, restando fermo, fino a quel momento, l'obbligo di applicare le quote di disavanzo, ossia di iscriverele come prima voce della spesa nei bilanci di previsione.

E' appena il caso di osservare che per quanto diversamente dal recupero del disavanzo ordinario ai sensi dell'art. 188 Tuel, nel caso di specie non sia previsto un piano di rientro dettagliato<sup>3</sup>, per cui non si può affermare che il ripiano è dovuto all'attuazione anticipata delle specifiche attività previste per gli anni successivi nel piano di rientro, è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall'ente e

---

<sup>3</sup> V. commi 7 e 15 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 2, comma 2, del d. m. 2 aprile 2015. Infatti, le regole che governano il programma di recupero di tale disavanzo non consentono, in radice, la riferibilità del maggior ripiano a "piani di rientro" intesi secondo una rigorosa nozione giuscontabile.

l'effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all'iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

In conclusione, ove l'ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del *contrarius actus*, apposita delibera – corredata dal parere dell'organo di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (in tal senso v. anche Sezione del controllo Lazio deliberazione n. 43/2021/PRSE).

Ciò posto, la Sezione sottolinea al Comune la necessità di adottare un provvedimento apposito che certifichi l'ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili.

Continuando l'esame del riscontro depositato in atti, si annota, in riferimento alla richiesta di cui al punto 2) Prospetto analitico del calcolo del FCDE per gli esercizi 2019/2020, ai fini della verifica dell'entità dell'accantonamento e la sua modalità di calcolo, che il Comune di Cabras ha provveduto, come richiesto, all'invio dei documenti (si tratta di files excel), già trasmessi all'organo di revisione al fine della verifica del Fondo nell'ambito della predisposizione del parere al rendiconto di gestione.

Si ricorda in questa sede che la Sezione, nella citata deliberazione n. 110/2023/PRSE, osservava che l'Ente ha determinato il FCDE applicando il metodo ordinario e sottoponendo a svalutazione i residui del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e del Titolo 3° - Entrate extratributarie.

Dall'esame dell'allegato c) al rendiconto dell'esercizio 2019 contenente "*Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti*" è risultato che i residui del Titolo 1° soggetti a svalutazione sono pari a 2.160.122,51 euro, di cui 1.022.718,64 euro provenienti dalle gestioni pregresse e 1.137.403,87 euro dalla competenza, quando, di contro, dall'allegato 10 - *Rendiconto della gestione*, risultavano



pari a 2.209.626,87 euro, e 1.022.718,64 euro risalenti alle gestioni pregresse, e 1.186.908,23 euro della gestione di competenza. Si rilevava, inoltre, che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 1.096.887,53 euro, corrispondeva al 50,78% degli stessi.

Anche con riferimento ai residui del Titolo 3° si era rilevata un'incongruenza tra quanto esposto nell'allegato 10) al Rendiconto della gestione, dal quale risultano 511.395,06 euro (di cui 96.535,35 euro provenienti dalle gestioni pregresse e 414.859,71 dalla gestione di competenza), e i residui sottoposti a svalutazione, come indicati nel prospetto del FCDE, che ammontano invece a 433.022,67 euro, a fronte dei quali l'accantonamento al fondo è pari a 55.670,15 euro.

Per quanto concerne la descritta incongruenza il Comune di Cabras ha chiarito che il software di contabilità in dotazione all'Ente, in sede di elaborazione del prospetto "*allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità*", escludeva erroneamente gli importi dei residui della gestione di competenza e delle annualità pregresse afferenti entrate che l'Ente aveva ritenuto di poter escludere dal calcolo sulla base di quanto stabilito dai principi contabili. Solo a decorrere dal rendiconto di gestione 2020, il software di contabilità riporta nel citato allegato i residui nella loro interezza, indipendentemente dall'assoggettamento a FCDE.

Dagli allegati trasmessi in sede di controdeduzioni, si è evinto che le esclusioni si riferiscono ad entrate accertate per cassa che, per quanto attiene i residui del Titolo 1, ammontano a 49.504,36 euro e per il Titolo 3 a 35.411,05 euro in c/competenza e 42.438,10 euro in c/residui, per un totale di 77.849,15 euro.<sup>4</sup>

Dalla documentazione acquisita si ricava che il metodo adottato nell'esercizio 2019 dal Comune di Cabras, al fine della determinazione dell'aliquota da applicare ai residui attivi finali, è stato il complemento a cento della media tra il totale a residuo e il totale incassato degli ultimi cinque anni<sup>5</sup>, così come previsto dal principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n.118/2011, di cui all'esempio 5.

---

<sup>4</sup> L'importo corretto dai dati inviati è di 78.372,39 euro.

<sup>5</sup> Per l'esercizio 2019 coincidenti con il periodo 2014/2018 (da x-5 a x-1). A decorrere dall'esercizio 2020, con il quinquennio 2016/2020 (da X-4 a x), in conformità ad orientamento oramai pressoché consolidatosi da parte della Corte dei conti, pur in presenza di differente orientamento da parte della sezione della Regione Sicilia (cfr nota di risposta del Comune di Cabras).

La verifica condotta ha, tuttavia, evidenziato che, con riferimento ad alcune entrate, i dati utilizzati dal Comune ai fini del calcolo della media, in termini di residui iniziali e relative riscossioni, non corrispondono a quelli estrapolati dai rendiconti degli esercizi presi in considerazione (2014/2018) e dalla documentazione acquisita in sede di controdeduzioni non è stato possibile risalire al motivo di tale discrepanza.

In questa sede è utile rammentare la finalità dell'accantonamento a FCDE che è quella di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, quale è la situazione del Comune di Cabras dall'esercizio 2020, un eventuale accantonamento a FCDE inferiore rispetto all'importo minimo calcolato in base alle disposizioni di legge, potrebbe comportare, comunque, squilibri finanziari.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto **3) Incongruenza tra i documenti del rendiconto e relazione del revisore al rendiconto/questionario**, si rammenta che la Sezione si riferiva, in particolare, al fatto che nel conto del bilancio-gestione entrate- la voce "*Utilizzo avanzo di amministrazione*" mostra un importo pari a 616.509,87 euro, mentre dall'esame degli allegati a)1 a)2 e a)3 al risultato di amministrazione si evinceva che l'avanzo applicato al bilancio era di 563.622,86 euro, in quanto la differenza, di 52.887,01 euro, nel prospetto a/3) risultato di amministrazione-quote destinate, è indicata alla voce "*Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)*". Il revisore indicava l'importo di 52.887,01 euro come "*utilizzo quota destinata agli investimenti*".

Al riguardo il Comune di Cabras ha chiarito che, come riportato nella prima pagina dell'allegato 10 al Rendiconto di Gestione, nel corso dell'esercizio 2019, l'Ente ha proceduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 616.509,87 come riportato in calce alla colonna (b) dell'allegato a/2, e che l'Ente ha applicato risorse vincolate per euro 563.622,86. Ha applicato altresì euro 52.887,01 di avanzo destinato ad investimenti riportandone erroneamente l'importo nella colonna (e) dell'allegato a/3, in realtà deputata a indicare la cancellazione di residui attivi e/o passivi riferiti a risorse destinate agli investimenti, ovvero all'eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione.

Infine, il Comune di Cabras, riguardo agli ulteriori aspetti di problematicità che erano stati sollevati dal revisore nella propria relazione al Rendiconto 2019, e che la Sezione ha ripreso nella deliberazione n. 110/2023/PRSE, risponde nei termini che di seguito si espongono.

Per quanto concerne **la valorizzazione della cassa vincolata**, il revisore attestava che il Comune aveva provveduto ad aggiornare la stessa a fine esercizio, ma consigliava un'ulteriore verifica anche in termini di definizione della cassa vincolata iniziale al 2015, e di riconciliazione della giacenza vincolata dell'Ente con quella del Tesoriere.

Il Comune di Cabras specifica al riguardo che *l'Ente in sede di rendiconto di gestione 2019 ha rilevato un saldo di cassa al 31.12 pari ad Euro 3.537.455,91, con una giacenza vincolata alla medesima data di Euro 1.857.651,04. I saldi di cassa iniziali e finali dell'esercizio coincidono con quelli del conto del tesoriere parificato con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 19 del 12 maggio 2020. Si evidenzia che a seguito dell'avvio del sistema SIOPE+ (1° ottobre 2018 per i comuni sino a 10.000 abitanti), risulta oramai estremamente improbabile la necessità di dover riconciliare le giacenze di cassa vincolata dell'Ente con quella del Tesoriere.*

Il revisore, riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di **tempestività dei pagamenti**, osservava che l'indice di tempestività dei pagamenti 2019 è pari a 31,89 giorni, e invitava l'Ente al puntuale rispetto della normativa e a provvedere con sollecitudine ad accelerare i procedimenti adottando misure correttive. La Sezione rilevava nella citata deliberazione che, nell'esercizio 2020, l'indice in esame era 37,37 giorni, mentre nell'esercizio 2021 è di 35 giorni.

Il Comune di Cabras ha evidenziato che *con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28 dicembre 2018 ha proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio nei confronti della società Abbanoa S.p.A. per l'importo transato di complessivi Euro 683.141,13 oltre eventuale IVA in regime di split-payment per un insieme di fatture contestate per consumi idrici emesse nel periodo 2011-2018 nei confronti del Comune di Cabras. L'accordo transattivo prevedeva la rateizzazione degli importi con due distinti piani di rientro, il primo avente durata settennale afferente i consumi idrici delle aree PIP per l'importo di Euro 604.252,22 oltre IVA, il secondo di durata biennale afferente i consumi idrici di altri edifici comunali per l'importo di Euro 78.888,91. Il pagamento con notevole ritardo rispetto alla*

*scadenza originaria delle fatture transate, ha comportato per gli esercizi 2019 e seguenti un significativo peggioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti commerciali.*

Il Comune, infine, ha comunicato che in data 7 ottobre 2020 ha adottato la delibera di Giunta "Adozione misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (Art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009, n. 102)".

Sulla mancata presentazione del conto degli agenti contabili della riscossione dell'imposta di soggiorno entro il termine del 30 gennaio - inadempienza ancora attuale alla data di redazione del verbale da parte dell'organo di revisione (n. 13 del 23 settembre 2020), che aveva invitato l'Ente a sollecitarne la presentazione assegnando un termine, decorso il quale avrebbe dovuto provvedere alla segnalazione alla Corte dei conti - il Comune di Cabras, chiarite le difficoltà riscontrate dai titolari delle strutture ricettive nel caricamento dei dati afferenti le presenze e i versamenti eseguiti sul portale messo a disposizione dell'Ente, ha riferito in merito alle azioni attuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo della trasmissione dei dati alla Corte dei conti attraverso il portale SIRECO.

La Sezione segnala, infine, che dall'esame dei documenti che costituiscono il rendiconto dell'esercizio 2019, sembra non esservi concordanza tra quanto riportato nell'allegato n. 10 - *Verifica degli equilibri, a titolo di "Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio"*, indicate in 1.173.361,16 euro e *"Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio"* di 912.176,84 euro, per un totale di 2.085.538,99, con quanto esposto nell'allegato a/2) risultato di amministrazione - quote vincolate.

Difatti, in quest'ultimo prospetto, nel dare dimostrazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, alla colonna h) si indicano le risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 in euro 2.085.538,00; la scomposizione in parte corrente e in c/capitale, da un esame analitico delle quote vincolate, parrebbe rispettivamente di 662.702,18 euro e 1.571.534,49 euro per un totale di 2.234.236,67 euro. Si evidenzia, inoltre, che la colonna h) riporta degli importi con segno negativo, che diminuiscono il totale complessivo delle entrate vincolate presenti in bilancio al 31 dicembre 2019.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> A titolo di esempio - 119.817,50 euro corrispondono a impegni di spesa che avrebbero dovuto essere coperti verosimilmente con l'avanzo vincolato; pertanto, nella colonna h) il valore avrebbe dovuto essere pari a zero.

In conclusione, le rilevate incongruenze potrebbero riverberarsi sui risultati W1, W2 e W3 di parte corrente e in c/capitale.

La Sezione, pertanto, raccomanda al Comune di prestare in futuro massima attenzione alla concordanza dei documenti contabili, in particolare, laddove si espongono voci uguali.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, raccomanda al Comune di Cabras di:

- adottare una delibera consiliare che certifichi il recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, nei termini illustrati in parte motiva;
- garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- di attivare tutte le procedure finalizzate a evitare errori e discordanze nella contabilizzazione delle partite contabili nei documenti finanziari;

Si invita l'organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-quinquies del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'organo di revisione del Comune di Cabras.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano